CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LEGISLATIVO

Ufficio legale e gestione atti politici

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTI LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
XV LEGISLATURA PROVINCIALE
2013 (elezioni provinciali 27 ottobre 2013) - 2018 (elezioni provinciali …)

ANNO 2016

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
1	1	14.01.2016	sentenza (red. Cartabia) G.U 20.01.2016, 1ª serie speciale n. 3 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 9/2015 depositato in data dd. 07.01.2015	urbanistica (4.1.) acque pubbliche (4.3.) ambiente (4.8.) esercizi turistici (2.7.1.)	<u>d.l. n. 133 del 2014</u> recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito dalla legge n. 164 del 2014 (art. 7, comma 1, lettera b), n. 2), art. 17-bis e art.31)	riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia <u>dichiara inammissibili</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, promosse dalla Provincia in riferimento ai d.p.r. nn. 381 del 1974 e 686 del 1973; <u>dichiara non fondate</u> le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, promosse dalla Provincia in riferimento agli artt. 8, numeri 5), 6) e 20), e 16 del d.p.r. n. 670 del 1972, all'art. 117, comma quarto, Cost. e all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.p.r. n. 278 del 1974, nonché al principio di leale collaborazione la disciplina dei condhotel, tipologia innovativa di esercizi alberghieri a gestione unitaria, attiene alla materia del "turismo e industria alberghiera", di competenza delle regioni e delle province autonome, rilevando, altresì, profili che interferiscono

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			pubblicato in G.U. 25.02.2015, 1ª serie speciale n. 8			con la materia dell'urbanistica e del "governo del territorio", nonché con l'"ordinamento civile" in relazione alla regolamentazione di aspetti contrattuali e condominiali. Rilevano, quindi, competenze eterogenee, alcune di esclusiva spettanza statale, altre a vario titolo attribuite alle regioni e alle province autonome, legate in un inestricabile intreccio in cui non è dato identificare la prevalenza delle une sulle altre sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Secondo la Corte, laddove risulti impossibile introdurre il criterio della prevalenza in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze, l'intervento del legislatore statale non è costituzionalmente illegittimo, purché osservi il principio di leale collaborazione, da ritenersi soddisfatto attraverso l'istituto dell'intesa, che deve in ogni caso connotare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie
2	2	14.01.2016	Sentenza (rel. Grossi) G.U 20.01.2016, 1ª serie speciale n. 3 giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale ordinanza n. 207/2013 ordinanza Tribunale di Trento - sezione distaccata di Tione- del 25.06.2013 G.U. 09.10.2013, 1ª serie speciale n. 41	3.1. (politiche sociali) 1.8.3. (tributi)	l.p. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), limitatamente all'art. 18 in materia di compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti che fruiscono di prestazioni socio-assistenziali	dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della l.p. n. 13 del 2007 sollevata in riferimento agli artt. 38, primo comma, della Costituzione e 4 del d.p.r. n. 670 del 1972 in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13.12.2006 La questione, sollevata dal Giudice unico del Tribunale di Trento - sezione distaccata di Tione - nel corso di un giudizio civile, riguardava l'art. 18 della l. p. sulle politiche sociali (n. 13 del 2007) in materia di compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti che fruiscono di prestazioni socio-assistenziali. Nello specifico la questione si incardinava sull'intreccio di competenze normative (ancorché di tipo primario della Provincia in materia di assistenza) e sul contrasto tra due discipline, quella statale (legge 328 del 2000), che prevede l'obbligo di integrazione da parte dell'ente locale della retta dovuta (ancorché oggetto di successive deroghe) e quella provinciale, ai sensi della quale occorre fare riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare della persona interessata. Nel caso specifico il comune di Tione aveva

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
						contestato l'obbligo del concorso al versamento a favore della casa di riposo della somma risultante dalla differenza tra la retta e il reddito mensile percepito da una persona ospite nella medesima, sostenendo che, ai sensi dell'art. 18 della l. p. citata, occorre fare riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare della persona interessata. Secondo la Corte costituzionale appare del tutto erroneo l'argomento del giudice a quo secondo cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, conterrebbe, in forma "autoapplicativa", l'impedimento di tenere conto del reddito dei familiari della persona disabile, al fine di stabilire le prestazioni assistenziali da erogare, a fronte di obblighi civilisticamente regolati. Secondo la Corte già dal preambolo della Convenzione si può semmai intravvedere un'indicazione di segno opposto, attribuendo all'intervento dei pubblici poteri un carattere prevalentemente sussidiario a fronte di condizioni di difficoltà economiche anche delle relative famiglie, cui compete, primariamente, in relazione alle proprie capacità assicurare l'adempimento di precisi doveri di solidarietà, oltre che dei correlativi obblighi giuridici. Per quanto attiene alla violazione dell'art. 38, primo comma, della Costituzione, secondo la Corte, l'ordinanza di rimessione oltre che carente sul piano motivazionale risulta incoerente rispetto all'oggetto della censura, in relazione all'assunto, di rilevo apodittico, secondo cui nel parametro evocato la persona inabile "assume rilievo di per se stessa, senza alcun riferimento al suo nucleo familiare."
3	6	14.01.2016	ordinanza (rel. Carosi) G.U 20.01.2016, 1ª serie speciale n. 3	finanza locale (1.8.2. imposte	art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)",	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti ulteriori disposizioni della legge n. 147 del 2013, dichiara estinto il giudizio relativamente all'art. 1, commi 213, 508, 511, 515, terzo periodo, e 516, della legge n. 147 del 2013

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 14 dd. 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17	(1.8.3.) enti locali (1.7.)	limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729	la Provincia aveva impugnato varie disposizioni della legge n.147 del 2013, accomunate dal fatto di contenere la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome, in misura determinata o indeterminata, e distribuite nel tempo in relazione al carattere pluriennale della manovra finanziaria dello Stato, ulteriori rispetto a quanto già definito nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione ed unilateralmente disposte dal legislatore statale. la Presidenza del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa dell'art. 1, commi 213, 508, 511, 515, terzo periodo, e 516, della legge n. 147 del 2013
4	31	17.02.2016	sentenza (red. G. Amato) G.U. 24.02.2016, 1ª serie speciale n. 8 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro	finanza locale (1.8.2. imposte (1.8.3.) enti locali (1.7.)	decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (articolo 7, comma 1, 8, commi 4, 6, 7 e 10, articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter, articolo 22, comma 2, articolo 46, commi 1, 2, 3, 6, articolo 47,	dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia, limitatamente all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, convertito dalla l n. 89 del 2014 le censure riguardavano la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome e degli enti locali, in misura determinata o indeterminata, unilateralmente disposte dal legislatore statale, ulteriori rispetto al quadro definito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, in violazione dello

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 65 depositato in data 26.08.2014 G.U. 29.10.2014, 1ª serie speciale n. 45 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 21.07.2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 24.07.2014, n. 11, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 2 voti contrari		commi 8, 9, 11 e 12 e articolo 50, comma 10)	statuto speciale, che disciplina in modo organico le forme di concorso delle province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale. In particolare l'articolo 7 del d.l., secondo la Provincia, lede l'articolo 75 dello Statuto, se ed in quanto, nel destinare le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale alla copertura degli oneri del d. l. nella misura valutata, determini la riduzione della quota proporzionale delle entrate tributarie devolute alla Provincia nei limiti di quanto riscosso nel territorio della medesima ai sensi dell'articolo 75 con atto depositato il 20.01.2015 la Provincia, in ottemperanza all'accordo concluso con il Governo dd. 15.10.2014, ha rinunciato alla impugnazione, tra gli altri, anche dell'art. 7 del d.l. n. 66 del 2014, cui ha fatto seguito l'accettazione da parte del Consiglio dei ministri della rinuncia. La rinuncia all'impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato
5	42	25.02.2016	ordinanza (red. Zanon) G.U. 02.03.2016, 1ª serie speciale n. 9 ricorso n. 65 depositato in data 26.08.2014 G.U. 29.10.2014, 1ª serie speciale n. 45	finanza locale (1.8.2.)	decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (articolo 7, comma 1, articolo 8, commi 4, 6, 7 e 10, articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter, articolo 22, comma 2, articolo 46, commi 1, 2, 3, 6,	dichiara estinto il processo le censure riguardavano la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome e degli enti locali, in misura determinata o indeterminata, unilateralmente disposte dal legislatore statale, ulteriori rispetto al quadro definito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, in violazione dello statuto speciale, che disciplina in modo organico le forme di concorso delle province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale. In particolare l'articolo 7 del d.l., secondo la Provincia, lede l'articolo 75 dello Statuto, se ed in quanto, nel

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
					articolo 47, commi 8, 9, 11 e 12 e articolo 50, comma 10)	destinare le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale alla copertura degli oneri del d. l. nella misura valutata, determini la riduzione della quota proporzionale delle entrate tributarie devolute alla Provincia nei limiti di quanto riscosso nel territorio della medesima ai sensi dell'articolo 75 con atto depositato il 20.01.2015 la Provincia, in ottemperanza all'accordo concluso con il Governo dd. 15.10.2014, ha rinunciato alla impugnazione, tra gli altri, anche dell'art. 8, commi 4, 6, 7 e 10, dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, dell'art. 22, comma 2, dell'art. 46, commi 1, 2, 3, 6, dell'art. 47, commi 8, 9, 11 e 12 del d. l. n. 66 del 2014, convertito dalla l. n. 89 del 2014, cui ha fatto seguito l'accettazione da parte del Consiglio dei ministri della rinuncia. La rinuncia all'impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato
6	43	03.03.2016	sentenza (red. Lattanzi) G.U. 09.03.2016, 1ª serie speciale n. 10 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri	finanza locale (1.8.2. imposte (1.8.3.) enti locali (1.7.)	decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (articolo 7, comma 1, 8, commi 4, 6, 7 e 10, articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter, articolo 22, comma 2, articolo 46, commi 1, 2, 3, 6, articolo 47, commi 8, 9, 11 e 12 e articolo 50, comma 10)	<u>dichiara estinto il</u> processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. n. 66 del 2014, promosse dalla Provincia la Provincia aveva impugnato, tra le altre disposizioni, l'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. n. 66 del 2014, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., agli artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto speciale e all'art. 17 del d. lgs.vo n. 268 del 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale). Tali disposizioni contengono misure di contenimento della spesa pubblica con riferimento agli incarichi di consulenza, studio e

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			ricorso n. 65 depositato in data 26.08.2014 G.U. 29.10.2014, 1ª serie speciale n. 45 Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 21.07.2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 24.07.2014, n. 11, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 2 voti contrari			ricerca (art. 14, comma 1), ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 14, comma 2), e all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, oltre che all'acquisto di buoni taxi (art. 15, comma 1). Nelle more del giudizio, la Provincia ha raggiunto un accordo di finanza pubblica con lo Stato con conseguente rinuncia al ricorso. All'accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri segue l'estinzione del processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato
7	51	10.03.2016	sentenza (red. de Pretis) G.U. 16.03.2016, 1ª serie speciale n. 11 giudizio di legittimità costituzionale in via principale Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorso n. 9 depositato in data 16.01.2015 G.U. 25.02.2015, 1ª serie speciale n. 8	urbanistica (4.1.) acque pubbliche (4.3.) ambiente (4.8.) esercizi turistici (2.7.1.)	decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (articolo 7, comma 1, lettera b), n. 2), articolo 17-bis e articolo 31)	riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia con ricorso n. 9/2015, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del d. l. n. 133 del 2014, convertito dalla legge n. 164 del 2014, limitatamente alle parole "e dalle province autonome" la disposizione impugnata, laddove presuppone l'applicazione del modello di gestione del servizio idrico integrato dettato dal d.lgs. n. 152 del 2006 anche sul territorio delle province autonome, invade un ambito precluso al legislatore statale, tenuto conto del quadro statutario delle competenze, di tipo primario in materia di "acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale", "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione mediante aziende speciali", "urbanistica" ed "opere idrauliche" [art. 8, n. 17), art. 8, n. 19), art. 8, n. 5) art. 8, n. 24)], nonché di tipo concorrente in tema di "utilizzazione delle acque pubbliche",

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			Parere Terza Commissione permanente espresso nella seduta dd. 17.12.2014 deliberazione Consiglio provinciale dd. 20 dicembre 2014, n. 20			"igiene e sanità" [art. 9, nn. 9) e 10)]. L'art. 14 dello statuto prevede, inoltre, che l'utilizzazione delle acque pubbliche sia regolamentata da un piano generale stabilito d'intesa fra lo Stato e la Provincia (di cui al d.p.r. 15/02/2006), che sostituisce nel territorio provinciale il Piano regolatore generale degli acquedotti (art. 10 d.p.r. n. 381/1974). Rilevano, inoltre, le attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico, ivi compresa la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, che la Provincia esercita in virtù delle norme di attuazione di cui al d.p.r. n. 115/1973. Sulla base delle indicate attribuzioni statutarie la Provincia ha competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, che include la disciplina degli aspetti organizzatori e di programmazione, nonché dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti. Né incide, secondo la Corte, sul quadro organizzatorio del servizio idrico integrato provinciale la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente in relazione alla riforma del Titolo V della Costituzione, posto che la medesima, in forza del principio di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia
8	115	20.05.2016	ordinanza (red. Zanon) G.U 25.05.2016, 1ª serie speciale n. 21 giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale ordinanza n. 236 dd. 28.07.2014	1.7.1. (comunità)	artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della l.p. 16 giugno 2006 n. 3 in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione e dell'art. 5 dello Statuto speciale di autonomia	ordina <u>la restituzione degli atti al giudice rimettente - Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale</u> - cui compete procedere ad una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, tenuto conto del mutato quadro normativo di riferimento, che ha inciso sia sulle disposizioni censurate, sia sulla disposizione sulla base della quale era stato adottato l'atto impugnato nel giudizio principale Successivamente all'ordinanza di rimessione è entrata in vigore la l.p. n. 12 del 2014 modificativa della l.p. n. 3 del 2006. Per effetto del mutato quadro normativo il presidente e la maggioranza

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			G.U. 31.12.2014, 1ª serie speciale n. 54 ordinanza Consiglio di Stato (sez. Quinta) dd. 20.05.2014 (dep. in data 28.07.2014), sul ric. n. 9475/2013, proposto dal comune di Vallarsa contro Provincia e nei confronti di Consiglio autonomie locali e della comunità della Vallagarina per la riforma della sentenza TRGA Trento n. 311/2013 di rigetto del ricorso promosso dal medesimo comune per l'annullamento della del. G:P: n. 1449/2012 riguardante l'approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle gestioni associate obbligatorie mediante le comunità G.U. 09.10.2013, 1ª serie speciale n. 41			dell'assemblea delle comunità non sono più eletti a suffragio universale e diretto dai residenti nel territorio. Il presidente e tutti i membri del consiglio (organo che ha sostituito l'assemblea) sono eletti (artt. 17-quinquies e 17-sexies l.p. n. 12 del 2014) dal "corpo per l'elezione degli organi della comunità", composto dai rappresentanti eletti dai consigli comunali. Trattasi, quindi, di un sistema di elezione di secondo grado. La l.p. n. 12 del 2014 ha, inoltre, modificato la disposizione (art. 8-bis della l.p. n. 27 del 2010 - legge finanziaria provinciale 2011), cui aveva dato attuazione la deliberazione della Giunta provinciale n. 1449 del 2012, oggetto di impugnazione nel giudizio principale. In particolare la l.p. n. 12 del 2014 (art. 39, comma 2, lettere a e b) ha disposto la soppressione (al comma 1 del citato art. 8-bis) dei riferimenti alle comunità di appartenenza e alla figura del rispettivo presidente. Ne consegue che l'esercizio associato delle funzioni ivi previste non deve più necessariamente avvenire, da parte dei comuni, attraverso le comunità. Rileva, altresì, l'abrogazione differita, tra gli altri, del comma 1 dell'art. 8-bis della l.p. n. 27 del 2010 (disposta dall'art. 39, comma 3, della l.p. n. 12 del 2014) "a decorrere dalla data stabilita dal provvedimento di individuazione degli ambiti previsto dall'art. 9-bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006". Posto che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ha provveduto ad individuare tali ambiti associativi con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, il comma 1 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 risulta abrogato
9	194	20.07.2016	ordinanza (red. Coraggio) G.U 27.07.2016, 1ª serie speciale n. 30	3.3.1 (istruzione)	il Tribunale di Trento ha sollevato con due ordinanze di contenuto analogo, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione (relativamente alla clausola 5, punto 1,	riuniti i giudizi, <u>ordina la restituzione</u> degli atti al Tribunale ordinario di Trento Nelle more del giudizio incidentale è intervenuta la pronuncia della Corte di giustizia UE (sentenza 26 novembre 2014 - cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale <u>ordinanza n. 32/2014</u> ordinanza Tribunale di Trento - sezione per le controversie di lavoro - del 03.12.2013 su ricorso di Lucian Chiara ed altri contro Provincia G. U. 19.03.2014, 1ª serie speciale n. 13 <u>ordinanza n. 34/2014</u> ordinanza del Tribunale di Trento del 03/12/2013 G. U. 19.03.2014, 1ª serie speciale n. 13		dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio) questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e dell'art. 93, commi 1 e 2, della l.p. n. 5 del 2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) nella parte in cui consentono la copertura dei posti di insegnamento vacanti mediante il conferimento di supplenze annuali secondo l'art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999, annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale secondo l'art. 93, comma 2, l.p. 5/2006, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive per l'assunzione di personale docente di ruolo, senza prevedere tempi certi per lo svolgimento di tali procedure	altri), resa anche sul rinvio pregiudiziale con cui la Corte cost. (ordinanza n. 207 del 2013). aveva sottoposto alla Corte di giustizia UE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del TFUE, questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 1999/70/CE. Secondo l'organo giurisdizionale comunitario la normativa nazionale che autorizzi il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario in attesa dello svolgimento delle procedure selettive per l'assunzione del personale di ruolo senza indicazioni certe sui tempi di espletamento delle prove concorsuali si pone in contrasto con la normativa europea sul lavoro a tempo determinato, applicabile anche al settore pubblico della scuola. Successivamente è intervenuta la legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), che ha modificato la disciplina del contratto a termine per il personale docente e per il restante personale della scuola. Quanto all'efficacia dei principi enunciati dalla Corte di giustizia relativamente a disposizioni oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, secondo la Corte costituzionale "si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo". Premesso che nel caso di specie la Corte cost. non aveva disposto il rinvio pregiudiziale in ordine all'interpretazione del parametro comunitario con riguardo al combinato disposto della disciplina statale e provinciale (unitariamente considerato dal giudice a quo) ma alla sola disciplina statale (art. 4, commi 1 e 11, legge n. 124/1999-Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico),

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
						a fronte del richiamato ius superveniens, spetta, secondo la Corte, al giudice rimettente la valutazione circa la persistente rilevanza della questione, tenuto anche conto della normativa statale sopravvenuta

NUMERO DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALL'ANNO 2016: 9

a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: n. 6
b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: n. 3
c) giudizi per conflitto di attribuzione: n.

LEGENDA:

- nel prospetto sono indicate le decisioni della Corte costituzionale relative all'anno 2015, riguardanti i giudizi di legittimità costituzionale (in via principale e in via incidentale) e i giudizi relativi a conflitti di attribuzione, promossi da o contro la Provincia autonoma di Trento, o nei quali sia intervenuta la Provincia medesima;
- le decisioni sono riportate in ordine cronologico, prendendo come riferimento la data del relativo deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale;
- l'indicazione degli estremi e contenuti delle decisioni ha come fonte di riferimento la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale;
- l'indicazione degli estremi e dei contenuti dei ricorsi ha come fonte di riferimento i relativi atti consiliari e di giunta, nonché la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale.

Prospetto aggiornato alla data del 29 luglio 2016
Gianna Morandi